

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale n. 8 del 30.07.2026**

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e presupposto
- Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Locali e aree soggetti al tributo
- Art. 5 - Locali e aree non soggetti al tributo
- Art. 6 - Determinazione della superficie tassabile
- Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali e riduzioni superficiali
- Art. 8 - Utenze non domestiche: conferimento fuori dal servizio pubblico e avvio autonomo a recupero o riciclo
- Art. 9 - Determinazione della tariffa
- Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali
- Art. 11 - Copertura dei costi di gestione dei rifiuti
- Art. 12 - Piano economico finanziario
- Art. 13 - Articolazione delle tariffe
- Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18 - Obbligazione tributaria
- Art. 19 - Mancato svolgimento del servizio e zone non servite
- Art. 20 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 21 - Riduzione per compostaggio domestico e raccolta differenziata
- Art. 22 - Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23 - Bonus sociale rifiuti
- Art. 24 - Altre agevolazioni comunali, cumulo e finanziamento
- Art. 25 - Tributo giornaliero
- Art. 26 - Tributo provinciale
- Art. 27 - Dichiarazione TARI: inizio, variazione e cessazione
- Art. 28 - Termini e modalità di pagamento
- Art. 29 - Richieste di informazioni, reclami e rettifica degli importi
- Art. 30 - Rateizzazione degli avvisi ordinari
- Art. 31 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 32 - Funzionario responsabile
- Art. 33 - Verifiche, controlli e accertamenti
- Art. 34 - Sanzioni, interessi e riscossione coattiva
- Art. 35 - Dilazioni di pagamento su atti di accertamento
- Art. 36 - Importi minimi
- Art. 37 - Trattamento dei dati personali
- Art. 38 - Norme finali, rinvio ed entrata in vigore

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Allegato A - Categorie utenze non domestiche

ART. 1

OGGETTO E PRESUPPOSTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio comunale.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Per utenze domestiche si intendono i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze. Per utenze non domestiche si intendono tutti i locali e le aree diversi dalle utenze domestiche, comunque utilizzati per attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, istituzionali, associative, produttive o di servizi.

ART. 2

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali sono disciplinate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e dalle successive disposizioni normative e regolatorie vigenti.
2. Il presente regolamento disciplina esclusivamente il prelievo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Restano esclusi dal campo di applicazione della TARI i rifiuti speciali, al cui trattamento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori secondo la normativa vigente.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI, per le utenze domestiche, è dovuta esclusivamente dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree di uso comune, ferma restando la responsabilità dei singoli possessori o detentori per i locali e le aree in uso esclusivo.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, se suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano predisposti all'uso, e quindi tassabili, i locali a destinazione abitativa dotati di almeno una utenza attiva ai servizi di rete, quali energia elettrica, acqua o gas, oppure arredati anche parzialmente. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo.
3. Per i locali ad uso non domestico si considerano tassabili quelli dotati di impianti, attrezzature o arredi, oppure quelli per i quali risulti autorizzato, assentito o comunque esercitato lo svolgimento di un'attività.
4. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI E AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che, per natura, caratteristiche oggettive, destinazione o condizioni di fatto, non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. A titolo esemplificativo non sono soggetti al tributo: a) i solai, sottotetti e locali non praticabili o non accessibili; b) le centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensore e locali tecnologici nei quali non è compatibile la presenza ordinaria di persone; c) le abitazioni prive di tutte le utenze attive di rete e non arredate; d) i locali oggettivamente inagibili, inabitabili o interessati da lavori edilizi assentiti, limitatamente al periodo di effettiva inutilizzabilità; e) le superfici con altezza inferiore a metri 1,50; f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali corti, giardini, terrazze, balconi, lastrici solari e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse; g) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva; h) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura o allevamento; i) le aree adibite esclusivamente a transito, manovra o accesso veicolare, nonché le aree impraticabili o intercluse.
3. La non assoggettabilità al tributo è riconosciuta esclusivamente in presenza di condizioni oggettive, permanenti e debitamente documentate. Non è sufficiente il mero mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare i locali e le aree per i quali chiede l'esclusione, indicando gli elementi oggettivi e allegando idonea documentazione, salvo che l'esclusione risulti direttamente dagli atti comunali.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di applicazione della TARI, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, salvo successive variazioni o rettifiche.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino alla completa attuazione delle disposizioni dirette a realizzare l'allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e alla numerazione civica interna ed esterna, la superficie imponibile resta determinata sulla base della superficie calpestabile dichiarata, accertata o comunque risultante agli atti dell'Ente.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate attestante la completa attuazione dell'allineamento di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie tassabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria è determinata nella misura dell'80 per cento della superficie catastale, calcolata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunica ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria e per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri, dei pilastri, dei balconi, delle terrazze e delle porzioni aventi altezza inferiore a metri 1,50; la superficie delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
5. Ai fini dell'attività di accertamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, nonché utilizzare i dati dichiarati dal contribuente, le risultanze di sopralluogo, le banche dati comunali e ogni altro elemento legittimamente acquisito.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto delle superfici escluse o oggetto di riduzione ai sensi del successivo articolo 7.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto della parte di locali e aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne sia dimostrato l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione riguarda le superfici specificamente destinate alla produzione di rifiuti speciali e, ove ricorrano i presupposti di legge, i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo nel quale tali rifiuti sono generati.
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, e non sia obiettivamente possibile o risulti sommamente difficoltoso individuare le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente i predetti rifiuti speciali, la superficie imponibile è determinata forfetariamente applicando all'intera superficie sulla quale è svolta l'attività le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Tipografie	20%
Falegnamerie	25%
Autocarrozzerie	35%
Autofficine per riparazione veicoli	35%
Gommisti	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Lavanderie	15%
Tintorie	15%

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Verniciatura – galvanotecnici – fonderie	25%
Officine di carpenteria metallica	25%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	10%
Odontotecnici	10%
Laboratori tessili	30%
Pelliccerie	10%
Fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche	25%
Fabbricazione di prodotti di cuoio, pelle e simili	20%
Altre attività manifatturiere	20%
Scatolifici ed affini	10%

4. Per le attività non espressamente ricomprese nella tabella, purché sia documentata la contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali e ricorrano le condizioni previste dal presente articolo, si applica la percentuale di abbattimento prevista per l'attività maggiormente assimilabile sotto il profilo della tipologia produttiva e dei rifiuti generati.

5. Il contribuente che intende ottenere l'esclusione o la riduzione deve presentare apposita dichiarazione, indicando le superfici interessate e allegando idonea documentazione tecnica e amministrativa, comprese le attestazioni relative al trattamento dei rifiuti speciali mediante soggetti autorizzati.

6. La documentazione comprovante la permanenza dei requisiti deve essere presentata annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di mancata, tardiva o insufficiente documentazione, l'agevolazione non è riconosciuta o è revocata con recupero del tributo dovuto.

ART. 8

UTENZE NON DOMESTICHE: CONFERIMENTO FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO E AVVIO AUTONOMO A RECUPERO O RICICLO

1. Le utenze non domestiche possono conferire, in tutto o in parte, i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006 e della normativa regolatoria vigente.

2. La scelta di conferire al di fuori del servizio pubblico deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di effetto e ha durata non inferiore a due anni, salvo diverse disposizioni sopravvenute.

3. La comunicazione deve indicare almeno: a) i dati identificativi dell'utenza; b) il soggetto incaricato del recupero o riciclo; c) le tipologie e le quantità presunte di rifiuti urbani oggetto di gestione autonoma, distinte per codice EER; d) la durata dell'accordo contrattuale; e) la documentazione attestante l'autorizzazione del soggetto incaricato.

4. Le utenze non domestiche che abbiano conferito, in tutto o in parte, i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo idonea documentazione attestante le quantità effettivamente avviate a recupero o riciclo, mediante attestazioni rilasciate dai soggetti autorizzati.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

5. La riduzione o esclusione della quota variabile è riconosciuta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani effettivamente avviate a recupero o riciclo e debitamente documentate. In caso di omessa, tardiva o insufficiente documentazione, la quota variabile è dovuta per intero.
6. L'ufficio competente verifica la documentazione presentata e comunica l'esito all'utente nei termini previsti dalla normativa regolatoria vigente.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in coerenza con il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e con le disposizioni ARERA vigenti.
3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. In caso di mancata approvazione nei termini, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo quanto previsto dalla legge.
4. Le tariffe possono essere modificate nei casi e nei termini previsti dalla normativa vigente, anche ai fini del mantenimento o del ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le disposizioni previste dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dalle successive disposizioni vigenti.
2. Il contributo statale riconosciuto per la gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali è considerato nella determinazione dei costi del servizio secondo la disciplina vigente.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e nel rispetto della disciplina regolatoria vigente adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il Piano Economico Finanziario è predisposto secondo la metodologia e le disposizioni stabilite dall'ARERA. Il Comune e il gestore del servizio, ciascuno per le componenti di propria competenza, predispongono e trasmettono all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL), in qualità di Ente territorialmente competente, i dati, gli atti e la documentazione necessari ai fini della predisposizione, validazione e approvazione del Piano Economico Finanziario.
3. La documentazione trasmessa è corredata dalle informazioni e dagli atti richiesti dalla normativa e dalla regolazione vigente e, in particolare, per quanto di rispettiva competenza:
 - a) dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto competente, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza dei valori riportati nella modulistica con quelli desumibili dalla documentazione contabile di riferimento;
 - b) dalla relazione di accompagnamento recante l'illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dei valori riportati nella modulistica e delle relative evidenze contabili;
 - c) dagli ulteriori dati, atti, informazioni e documenti previsti dalla disciplina regolatoria vigente o richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL), in qualità di Ente territorialmente competente, procede, secondo la normativa e la regolazione vigenti, alla validazione dei dati e delle informazioni trasmessi, verificandone la completezza, la coerenza e la congruità, nonché all'assunzione delle determinazioni di propria competenza ai fini dell'approvazione del Piano Economico Finanziario.
5. Il Piano Economico Finanziario, validato e approvato dall'Ente territorialmente competente, costituisce il riferimento per la determinazione delle entrate tariffarie e per l'approvazione delle tariffe TARI da parte del Comune, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa vigente.
6. L'Ente territorialmente competente provvede agli ulteriori adempimenti e alle trasmissioni all'ARERA previsti dalla disciplina regolatoria vigente.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni legislative e regolatorie vigenti, nonché i provvedimenti adottati dall'ARERA e dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche.
3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota variabile, rapportata alla quantità presunta di rifiuti prodotti, al servizio fornito e ai costi di gestione.
4. La deliberazione annuale di approvazione delle tariffe stabilisce la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nonché i coefficienti applicati nel rispetto della normativa vigente.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza la tariffa unitaria parametrata al numero degli occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. Le pertinenze dell'abitazione, ove condotte dal medesimo soggetto e funzionalmente collegate all'abitazione stessa, sono considerate parte integrante dell'utenza domestica ai fini dell'applicazione del tributo.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, salva la possibilità di considerare ulteriori soggetti dimoranti stabilmente nell'immobile.
2. Non sono computati, su richiesta documentata del contribuente, i soggetti residenti che dimorino stabilmente altrove per ricovero permanente in strutture sanitarie o assistenziali, per motivi di studio o lavoro fuori dal territorio comunale per un periodo superiore a sei mesi, per detenzione, servizio militare o altra condizione oggettivamente documentata.
3. Per le abitazioni tenute a disposizione, per quelle occupate da soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni diverse da quella di residenza anagrafica e per gli immobili abitativi intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti è stabilito, in via presuntiva, in n. 2 unità, salva documentata prova contraria da parte del contribuente.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, il numero degli occupanti è determinato con riferimento al numero complessivo delle persone che utilizzano l'alloggio.
5. Le cantine, autorimesse, depositi, locali C/2, C/6, C/7 e similari, non qualificabili come pertinenze di abitazione tassata nel territorio comunale, se posseduti o detenuti da persone fisiche non nell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, sono assoggettati come utenze domestiche con n. 1 occupante.
6. I depositi agricoli, i locali strumentali ad attività economica, i magazzini, le autorimesse e i locali comunque utilizzati nell'esercizio di impresa, arte o professione sono assoggettati come utenze non domestiche in base all'effettiva destinazione d'uso.
7. Le variazioni del numero degli occupanti residenti sono acquisite d'ufficio dalle risultanze anagrafiche. Le altre variazioni devono essere dichiarate dal contribuente nei termini previsti dal presente regolamento.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, la quota fissa e la quota variabile della tariffa sono determinate applicando alla superficie tassabile le tariffe unitarie riferite alla categoria di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 e dagli atti annuali di approvazione delle tariffe.
2. La tariffa applicabile è unica per l'intera superficie utilizzata per l'esercizio dell'attività, salvo che il contribuente dichiara e documenti la diversa destinazione d'uso di porzioni autonome di superficie, alle quali si applica la categoria corrispondente all'effettivo utilizzo.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

3. In caso di attività non espressamente ricompresa nell'allegato A, si applica la categoria che presenta maggiore analogia per natura dell'attività e potenzialità di produzione dei rifiuti.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini della classificazione delle utenze non domestiche si fa riferimento all'attività effettivamente svolta nei locali e nelle aree, desumibile dal codice ATECO, dagli atti autorizzativi, dalle iscrizioni in pubblici registri, dalle dichiarazioni fiscali o da altri elementi oggettivi.
2. In caso di attività plurime svolte negli stessi locali, qualora non sia possibile distinguere le superfici destinate alle diverse attività, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente.
3. La classificazione può essere rettificata d'ufficio qualora emergano elementi idonei a dimostrare una diversa attività effettivamente esercitata.

ART. 18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo e cessa dal giorno in cui termina il possesso o la detenzione, purché la cessazione sia debitamente dichiarata entro termini utili ad evitare la prescrizione del tributo stesso.
2. In caso di omessa dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive qualora il contribuente dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali o delle aree, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno sono computate in proporzione ai giorni di effettiva decorrenza.

ART. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ZONE NON SERVITE

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, per il periodo di effettivo disservizio, ove ricorrano i presupposti di legge.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40 per cento della tariffa, per le utenze che distano oltre 300 metri dal più vicino punto di raccolta.
3. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'interessato o d'ufficio, ove il disservizio o la mancata erogazione del servizio risultino da elementi oggettivi accertati dal Comune o dal gestore.

ART. 20

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa dovuta per le utenze domestiche è ridotta nelle seguenti ipotesi:

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

- a) **riduzione del 20 per cento** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore complessivamente a centottantatré giorni nel corso dell'anno solare;
- b) **riduzione del 20 per cento** per le abitazioni occupate o tenute a disposizione da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- c) **riduzione del 30 per cento** per l'abitazione di residenza di soggetti ricoverati permanentemente presso strutture sanitarie, socio-sanitarie o assistenziali, a condizione che l'immobile non sia occupato o comunque utilizzato da altri soggetti.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa, ad eccezione delle componenti perequative istituite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente; salvo diversa disposizione normativa o regolatoria.
 3. Le riduzioni sono riconosciute esclusivamente su istanza del contribuente, da presentare mediante l'apposito modello predisposto dal Comune, corredata dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei relativi presupposti.
 4. La condizione di uso stagionale o discontinuo di cui al comma 1, lettera a), deve risultare dalla dichiarazione del contribuente e deve essere compatibile con le risultanze anagrafiche, catastali e delle utenze dei servizi di rete. La riduzione non spetta qualora l'immobile costituisca dimora abituale o residenza anagrafica di uno o più soggetti.
 5. La riduzione prevista dal comma 1, lettera b), è riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza o la dimora all'estero per il periodo richiesto. Essa non è cumulabile con la riduzione per uso stagionale o discontinuo prevista dalla lettera a).
 6. La riduzione prevista dal comma 1, lettera c), è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, socio-sanitaria o assistenziale, dalla quale risulti il carattere permanente del ricovero. La riduzione cessa qualora l'immobile sia occupato o utilizzato, anche temporaneamente, da altri soggetti.
 7. Le riduzioni decorrono dalla data in cui si verificano i relativi presupposti, a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata entro novanta giorni. In caso di dichiarazione tardiva, la riduzione decorre dalla data di presentazione dell'istanza, salvo che il contribuente dimostri documentalmente la diversa decorrenza e non siano già intervenute decadenze o prescrizioni.
 8. Le riduzioni hanno effetto fino al permanere delle condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento. Il Comune può richiedere periodicamente la documentazione necessaria a verificare la permanenza dei requisiti.
 9. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro novanta giorni dal loro verificarsi. In caso di omessa o tardiva comunicazione, il Comune procede al recupero del tributo non versato, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa vigente.
 10. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro. Qualora ricorrano contemporaneamente più condizioni, si applica la riduzione più favorevole al contribuente.
 11. Le riduzioni non possono determinare un importo dovuto inferiore alle componenti perequative applicabili, al tributo provinciale e agli altri importi che la normativa vigente esclude dall'applicazione delle agevolazioni comunali.
 12. 1. Il Comune può prevedere ulteriori riduzioni o agevolazioni per le utenze domestiche, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dalla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe o da apposito atto regolamentare.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

ART. 21

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO E RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti, il Comune riconoscere una riduzione del 15% sulla quota variabile della tariffa, nella misura stabilita annualmente con deliberazione tariffaria.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta, alla disponibilità di idonea area, all'effettivo utilizzo della compostiera o di altra modalità ammessa e alla possibilità di controlli da parte del Comune o del gestore.
3. La riduzione non è riconosciuta o è revocata qualora venga accertato il mancato utilizzo, l'utilizzo improprio o il venir meno dei requisiti dichiarati.

ART. 22

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per i locali e le aree scoperte operative adibiti ad attività stagionale oppure a uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo complessivamente non superiore a centottantatré giorni nel corso dell'anno solare, la tariffa è ridotta del **30 per cento**, sia nella quota fissa sia nella quota variabile.
2. La riduzione è riconosciuta su richiesta del contribuente, a condizione che l'uso stagionale o non continuativo risulti dalla licenza, dall'autorizzazione, dalla segnalazione certificata di inizio attività, dalla concessione o da altra documentazione idonea.
3. La riduzione non si applica quando la TARI è già calcolata in proporzione ai giorni di effettivo possesso o detenzione ai sensi dell'articolo 18, né alle occupazioni soggette al tributo giornaliero di cui all'articolo 25.
4. Il contribuente deve comunicare entro novanta giorni il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione. In caso contrario, il Comune procede al recupero del tributo, oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti.

ART. 23

BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. Il Comune applica il bonus sociale rifiuti agli utenti domestici aventi diritto secondo quanto previsto dall'art. 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, dalle deliberazioni ARERA e dalle disposizioni operative vigenti.
2. Il bonus è riconosciuto secondo le modalità automatiche e i flussi informativi previsti dalla disciplina regolatoria, fatti salvi gli adempimenti posti a carico del Comune o del soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
3. Il bonus sociale rifiuti è distinto dalle agevolazioni comunali discrezionali eventualmente previste ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

ART. 24

ALTRE AGEVOLAZIONI COMUNALI, CUMULO E FINANZIAMENTO

1. Il Consiglio comunale può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, di particolari condizioni sociali o di specifiche finalità di interesse pubblico.
2. Le agevolazioni comunali discrezionali devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e assicurate mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, senza incidere sulla copertura integrale dei costi del servizio a carico della generalità degli utenti.
3. Le riduzioni e agevolazioni sono cumulabili solo nei limiti stabiliti dalla deliberazione tariffaria. In ogni caso, salvo diversa previsione normativa, la somma delle riduzioni non può determinare l'azzeramento integrale del tributo dovuto, qualora permanga l'utilizzo del servizio.

ART. 25

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per l'occupazione o la detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali o aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la TARI giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è considerata temporanea quando si protrae per un periodo complessivamente inferiore a centottantatré giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è determinata applicando alla superficie occupata e ai giorni di occupazione la tariffa annuale della corrispondente categoria di utenza non domestica, rapportata a giorno e maggiorata del **50 per cento**.
4. La categoria tariffaria è individuata sulla base dell'attività effettivamente esercitata. Per le attività non espressamente previste nell'Allegato A si applica la categoria maggiormente assimilabile per natura dell'attività e capacità di produzione dei rifiuti.
5. L'obbligo dichiarativo si intende assolto mediante gli adempimenti previsti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione. In caso di occupazione abusiva, il tributo è accertato sulla base della superficie e della durata effettivamente rilevate.
6. Per le occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati, soggette al canone mercatale previsto dall'articolo 1, commi 837 e seguenti, della Legge n. 160/2019, la TARI giornaliera non è applicata separatamente, in quanto il prelievo sui rifiuti è compreso nel predetto canone.
7. Alla TARI giornaliera non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 22. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI ordinaria e al tributo provinciale di cui all'articolo 26.

ART. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Al tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia o dall'Ente competente.
2. Il tributo provinciale è riscosso unitamente alla TARI, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli strumenti di pagamento utilizzati dall'Ente.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

ART. 27

DICHIARAZIONE TARI: INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare dichiarazione di inizio, variazione o cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggetti al tributo.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione, ovvero dalla data in cui si verifica la variazione o la cessazione, salvi termini diversi previsti dalla disciplina regolatoria vigente.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati dalle quali conseguono un diverso ammontare del tributo.
4. La dichiarazione può essere presentata mediante consegna allo sportello comunale, trasmissione a mezzo PEC, servizio postale, portale telematico o altri strumenti resi disponibili dall'Ente.
5. La dichiarazione deve contenere i dati identificativi del contribuente, i dati catastali e l'indirizzo dell'immobile, la superficie, la destinazione d'uso, il numero degli occupanti ove rilevante, la data di decorrenza e ogni altro elemento necessario alla corretta applicazione del tributo.
6. Il Comune può predisporre modulistica semplificata e acquisire d'ufficio le informazioni già in possesso dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 28

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il versamento della TARI è effettuato alle scadenze stabilite annualmente dal Comune, di norma in almeno due rate, ferma restando la possibilità di pagamento in unica soluzione.
2. Il Comune trasmette ai contribuenti appositi avvisi di pagamento contenenti l'indicazione dell'importo dovuto, delle scadenze, delle modalità di versamento, degli elementi identificativi dell'utenza e delle informazioni previste dalla disciplina regolatoria vigente.
3. Il pagamento è effettuato mediante la piattaforma PagoPA e gli altri strumenti ammessi dalla normativa vigente e indicati nell'avviso di pagamento.
4. Il mancato ricevimento dell'avviso bonario non esonera il contribuente dall'obbligo di pagamento, ove l'obbligazione tributaria sia sorta e il contribuente sia comunque in grado di acquisire le informazioni necessarie presso l'ufficio competente.

ART. 29

RICHIESTE DI INFORMAZIONI, RECLAMI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI

1. Il contribuente può presentare richieste scritte di informazioni, reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati, secondo le modalità indicate dal Comune e dalla Carta della qualità del servizio, ove adottata.
2. Le richieste devono contenere i dati identificativi dell'utente, il recapito per la risposta, l'indicazione dell'utenza interessata e una chiara descrizione della questione sottoposta all'ufficio.
3. Il Comune o il soggetto competente alla gestione tariffe e rapporto con gli utenti risponde nei termini previsti dalla disciplina ARERA vigente e dagli standard di qualità applicabili.
4. Qualora la richiesta di rettifica sia accolta, il Comune procede alla correzione dell'importo, all'eventuale sgravio, rimborso o compensazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

ART. 30

RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI ORDINARI

1. È ammessa la rateizzazione degli importi indicati negli avvisi ordinari di pagamento nei casi previsti dalla disciplina ARERA vigente e dal presente regolamento.
2. La rateizzazione può essere concessa, su richiesta del contribuente, in presenza di importi rilevanti, condizioni economiche disagiate, congruagli riferiti ad annualità precedenti o altre situazioni motivate e documentate.
3. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza dell'avviso o, comunque, entro un termine compatibile con la gestione del procedimento. La concessione della rateizzazione non preclude l'attività di controllo dell'Ente.
4. In caso di mancato pagamento di due rate, il contribuente decade dal beneficio secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione, ferma restando la possibilità di recupero coattivo delle somme dovute.

ART. 31

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato da idonea sentenza il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro i termini previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina regolatoria applicabile, previa verifica della spettanza delle somme richieste.
3. In alternativa al rimborso, il Comune può disporre la compensazione delle somme non dovute con importi TARI dovuti per annualità successive, previa comunicazione al contribuente o su richiesta dello stesso.
4. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente o dal regolamento generale delle entrate dell'Ente.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione per importi inferiori al limite minimo stabilito dal presente regolamento.

ART. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa il Funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali relative al tributo.
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive gli atti del procedimento tributario, compresi gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di rimborso, diniego, sgravio e rateizzazione, e svolge ogni altra attività prevista dalla legge e dai regolamenti comunali.

ART. 33

VERIFICHE, CONTROLLI E ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività di controllo necessarie alla corretta applicazione della TARI, utilizzando le dichiarazioni presentate, le banche dati comunali, catastali, anagrafiche, tributarie e ogni altro elemento legittimamente acquisito.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

2. A tal fine il Comune può inviare questionari, richiedere documentazione, effettuare sopralluoghi previo preavviso nei limiti di legge, acquisire dati da altri uffici pubblici o da soggetti gestori di pubblici servizi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. In caso di omessa o infedele dichiarazione, omesso, insufficiente o tardivo versamento, il Comune procede alla notifica di avviso di accertamento motivato, anche con efficacia esecutiva, secondo le disposizioni vigenti.
4. Gli atti di accertamento sono preceduti dal contraddittorio preventivo nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, fatte salve le esclusioni stabilite dalla legge.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive, salvo modifiche dei presupposti impositivi o diversa documentazione prodotta dal contribuente.

ART. 34

SANZIONI, INTERESSI E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Per le violazioni concernenti la TARI si applicano le sanzioni previste dalla normativa tributaria vigente, tenuto conto delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso, cumulo giuridico, definizione agevolata e riduzioni applicabili.
2. Gli interessi sono applicati nella misura stabilita dalla legge o dal regolamento generale delle entrate dell'Ente, con maturazione giorno per giorno.
3. Le somme dovute a seguito di avvisi di accertamento, atti di recupero o altri provvedimenti non pagati nei termini sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente, anche mediante affidamento al soggetto incaricato della riscossione.
4. Restano ferme le disposizioni del regolamento generale delle entrate comunali, ove compatibili con il presente regolamento.

ART. 35

DILAZIONI DI PAGAMENTO SU ATTI DI ACCERTAMENTO

1. Per le somme dovute a seguito di avvisi di accertamento o altri atti di recupero, il contribuente può richiedere la dilazione di pagamento secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate comunali o, in mancanza, secondo criteri stabiliti dall'ufficio competente.
2. La dilazione è concessa in presenza di temporanea e obiettiva difficoltà economica, tenuto conto dell'importo dovuto, della situazione del contribuente e dell'esigenza di garantire la riscossione dell'entrata.
3. Il mancato pagamento delle rate determina la decadenza dal beneficio nei casi previsti dal provvedimento di concessione e dalla normativa vigente.

ART. 36

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede al versamento ordinario, al rimborso o all'accertamento qualora l'importo complessivo dovuto per anno d'imposta sia inferiore a euro 12,00, salvo diversa disposizione di legge o diversa determinazione dell'Ente.
2. Il limite minimo non si applica qualora il credito o il debito derivi da più annualità, da attività di recupero dell'evasione o da specifiche disposizioni normative.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

ART. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali dei contribuenti è effettuato dal Comune per finalità istituzionali connesse alla gestione, liquidazione, accertamento e riscossione della TARI, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e delle altre disposizioni vigenti.
2. I dati possono essere comunicati ai soggetti incaricati della gestione del servizio rifiuti, della riscossione, dell'elaborazione informatica, della postalizzazione, della gestione PagoPA e degli altri servizi strumentali, nei limiti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 38

NORME FINALI, RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolatorie vigenti in materia di TARI, gestione dei rifiuti urbani, qualità del servizio, riscossione delle entrate locali e procedimento tributario.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con il presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento della deliberazione di approvazione, ove adottato nei termini previsti dalla normativa vigente, ovvero secondo la diversa decorrenza stabilita dalla legge.

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

ALLEGATO A

CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie di attività per Comuni fino a 5.000 abitanti ai fini dell'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999. e s.m.i.

Categoria	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche e istituti di credito e studi professionali
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club